

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Processo amministrativo - Configurabilità dell'errore scusabile - Nel caso di deposito telematico del ricorso effettuato tardivamente - Prova del malfunzionamento del sistema informativo - Necessità - Deposito telematico delle memorie difensive - Tardivo se effettuato dopo le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.**

**Tar Sicilia - Catania, Sez. I, 2 agosto 2021, n. 2611**

- in *Giurisprudenza italiana*, 4, 2022, pag. 941 e ss., con commento di Federico Gaffuri, *Il termine di deposito degli atti processuali nel PAT*

1. “[...] dalla ricostruzione racchiusa nell’istanza depositata dalla parte ricorrente [...] nonché dal corredo documentale contestualmente versato in giudizio dalla stessa parte - non risulta provato (neppure nei termini del c.d. principio di prova) il denunciato “malfunzionamento del sistema”, fatto che esulerebbe, pertanto, dalla sfera (e dal connesso ambito di responsabilità) della parte ricorrente.

*In altri termini, la ragione del mancato deposito del ricorso [...] non può - in difetto di ulteriori e più eloquenti elementi - essere ascritta al sistema, sì da evidenziarne un malfunzionamento o un cattivo funzionamento.*

*Peraltro, la disciplina sul c.d. PAT, oltre a non potersi dire di recente conio, è contraddistinta da prescrizioni sufficientemente chiare ed inequivoche [...].*

*In conclusione, non avendo parte ricorrente fornito elementi (anche di tipo indiziario) idonei a far presumere l'effettiva sussistenza di un malfunzionamento o cattivo funzionamento del sistema, non può affermarsi la sussistenza di un “grave impedimento di fatto” sì da giustificare la concessione del beneficio di cui all’art. 37 cod. proc. amm. [...].*

2. “[...] il comma 4 dell’art. 4 dell’allegato 2 al cod. proc. amm. e ss. mm. ed ii., va interpretato nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24.00, ma, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 cod. proc. amm., ove avvenga oltre le ore 12:00 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del processo amministrativo telematico), si considera - ai soli fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS-;

Vista l’istanza per la rimessione in termini depositata dalla parte ricorrente in data 27 maggio 2021;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;

Visto l'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto l'art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021 - tenutasi da remoto - il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con ricorso notificato in data 23 aprile 2021 e depositato in data 11 maggio 2021 il deducente ha rappresentato quanto segue.

Con ricorso dell'-OMISSIS-, il ricorrente ha chiesto al Sindaco -OMISSIS- il rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di due edifici per civile abitazione; perdurando il silenzio dell'Amministrazione comunale, su istanza dello stesso ricorrente, l'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente ha nominato un commissario *ad acta* che, su parere conforme della commissione edilizia, ha sospeso ogni determinazione in attesa dei provvedimenti dell'Assessore competente sul piano regolatore adottato dallo stesso commissario regionale.

Nel frattempo è stato approvato il P.R.G. del Comune -OMISSIS-, impugnato - con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana - dall'odierno ricorrente; il proposto ricorso è stato accolto con decreto n.-OMISSIS-, con conseguente annullamento del piano regolatore limitatamente alla scelta urbanistica adottata.

Di seguito, il ricorrente ha reiterato la richiesta di rilascio della concessione edilizia con istanza del -OMISSIS-, rigettata dal Comune resistente.

Avverso tale diniego l'esponente ha proposto ricorso iscritto al n. r.g.-OMISSIS-; il Comune -OMISSIS- si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

Il Tribunale adito, con sentenza -OMISSIS-, ha accolto il ricorso *de quo*, in relazione alla domanda demolitoria, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, mentre ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria (la parte ricorrente ha richiamato alcuni punti della predetta sentenza: cfr. pag. 3 dell'atto introduttivo del giudizio).

La predetta sentenza è passata in giudicato, non essendo stato proposto appello, né istanza di revocazione, giusta certificazione del Tribunale adito del -OMISSIS-.

Lamenta il deducente che la stessa sentenza, a distanza di anni, non è stata eseguita dal Comune -OMISSIS-, ovvero non è stato mai adottato alcun provvedimento di riesame della posizione del ricorrente, così motivato in sentenza (n. -OMISSIS-), oggetto del presente giudizio, nonostante l'esponente abbia più volte chiesto - verbalmente e/o per iscritto - all'Amministrazione resistente di uniformarsi al giudicato.

Infatti, in data -OMISSIS-, l'esponente ha presentato istanza al Sindaco -OMISSIS- chiedendo - in sostanza - l'ottemperanza alla detta sentenza, con il rilascio della concessione edilizia già richiesta e - di fatto - rifiutata, oltre il risarcimento del danno, con espressa manifestazione di volontà ad un bonario componimento della questione.

Con altra istanza del -OMISSIS-, rivolta all'Amministrazione resistente, il ricorrente ha riproposto istanza di esecuzione della sentenza in epigrafe inerente la richiesta di concessione edilizia per due edifici in -OMISSIS-, di cui al menzionato ricorso iscritto al n. r.g.-OMISSIS-.

L'esponente conclude osservando che la mancata ottemperanza alla predetta sentenza (n. -OMISSIS-) ha arrecato danni, ingenti e comunque indeterminabili, e comunque pari al valore degli edifici che lo stesso aveva chiesto di costruire e al valore degli immobili demoliti, nonché agli oneri sostenuti e agli annessi e connessi costosi adempimenti; conseguentemente si sono verificati i presupposti necessari e sufficienti per l'esperibilità del giudizio di ottemperanza, stante la persistenza dell'inadempienza dell'Amministrazione agli obblighi nascenti dalla sentenza stessa, anche perché l'Amministrazione non ha mai riesaminato la posizione del deducente, né ha mai fornito la prova di averlo fatto; il comportamento dell'Amministrazione costituisce, dunque, il presupposto, ai sensi dell'art. 112, comma 3, seconda parte, cod. proc. amm. per avanzare la domanda risarcitoria.

1.1. In data 27 maggio 2021 la parte ricorrente ha depositato istanza per la rimessione in termini in relazione al tardivo deposito del ricorso in epigrafe.

1.2. Il Comune -OMISSIS- si è costituito in giudizio, chiedendo di dichiarare l'irricevibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

1.3. Alla camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021, tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

1. *In limine litis* deve dichiararsi l'inutilizzabilità della memoria e della replica depositate dalla parte ricorrente (rispettivamente, in data 22 giugno 2021, alle ore 21:19 come risulta dal sistema e in data 27 giugno 2021, ore 22:00 come risulta dal sistema), tardivamente rispetto all'udienza camerale del giorno 8 luglio 2021 (il tardivo deposito della predetta memoria è stato eccepito dal Comune resistente: cfr. memoria depositata in data 25 giugno 2021, pag. 1).

A tale conclusione il Collegio perviene in applicazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui i termini fissati dall'art. 73, comma 1, cod. proc. amm. (nel caso in esame dimezzati) per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi *tamquam non essent* (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. III, 20 gennaio 2021, n. 627).

Orbene, come anche più di recente condivisibilmente ribadito, il comma 4 dell'art. 4 dell'allegato 2 al cod. proc. amm. e ss. mm. ed ii., va interpretato nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24.00, ma, se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 cod. proc. amm., ove avvenga oltre le ore 12:00 (*id est*, l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del processo amministrativo telematico), si considera - ai soli fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 giugno 2021, n. 4565; Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2021, n. 1841; Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2021, n. 1457).

2. La parte ricorrente - in relazione alla sentenza in epigrafe - lamentando l'inerzia della P.A., ha proposto azione di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. amm., per conseguire l'attuazione della stessa, con le conseguenti relative modalità di cui al successivo art. 114, p. 4 - a) b) d) ed e), nonché azione di condanna al pagamento delle somme a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione e/o violazione e/o elusione del giudicato, nella misura ritenuta di giustizia, tenendo conto comunque di quanto dedotto.

In sintesi, il deducente ha chiesto al Tribunale adito di procedere ad emanare le disposizioni ritenute utili per l'ottemperanza della sentenza in epigrafe, passata in giudicato, stante la mancata esecuzione e/o violazione e/o elusione del giudicato formatosi, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'Amministrazione, riesaminando la posizione del ricorrente e rilasciando in favore dello stesso, se ancora possibile, la concessione edilizia (già richiesta); in subordine, ha

chiesto di nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario *ad acta* affinché provveda in via sostitutiva; in via più subordinata, ha chiesto di stabilire un risarcimento “connesso” alla eventuale impossibilità dell’esecuzione del giudicato *de quo* in danno dell’Amministrazione resistente, nella misura che riterrà di giustizia e/o da quantificare a mezzo C.T.U., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal di dell’evento al soddisfo.

3. Il Collegio intende esaminare prioritariamente l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso fraposta dal Comune resistente (cfr. pag. 2 della memoria di costituzione).

La parte resistente ha argomentato che dopo la notifica del ricorso, in data 23 aprile 2021, l’iscrizione in ruolo è avvenuta soltanto in data 11 maggio 2021, in violazione dell’art. 87 cod. proc. amm. che prevede il dimezzamento del termine in questione.

3.1. La parte ricorrente, come sopra anticipato, con istanza depositata in data 27 maggio 2021 ha rappresentato che il ricorso in epigrafe, notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 23 aprile 2021, è stato restituito il 7 maggio 2021 e che lo stesso doveva essere iscritto in ruolo entro il giorno 10 maggio 2021 (essendo il giorno di scadenza – 8 maggio 2021 – sabato, con conseguente differimento al successivo giorno lavorativo, 10 maggio 2021).

L’esponente, dunque, ha rappresentato che: in data 10 maggio 2021 ha provveduto al deposito in via telematica del relativo “MODULO di deposito ricorso”, contenente anche la documentazione allegata, alle ore 22:26 dalla PEC “giuseppe.tambe@pec.ordineavvocaticatania.it” a “ct\_pat\_deposito@pec.ga-cert.it”, il cui messaggio veniva accettato dal sistema ed inoltrato; alle ore 22:31 il sistema ha comunicato, con relativo messaggio, che il predetto messaggio di “deposito ricorso” era stato consegnato nella casella di destinazione; alle ore 22:51 il Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa ha comunicato (a mezzo PEC all’indirizzo del difensore) che “l’allegato inviato al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Catania era stato rifiutato per la seguente ragione: E003 – La firma digitale sul modulo di deposito non è valida”; il giorno seguente, 11 maggio 2021, alle ore 8:56 e segg., l’istante (a mezzo del difensore) ha trasmesso messaggio a mezzo e-mail all’indirizzo personale degli addetti alla Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Catania, chiedendo “chiarimenti per il deposito del MODULO di ricorso per ottemperanza”, rifiutato dal Sistema, come sopra riportato; l’istante, di seguito, alle ore 13:56 dell’11 maggio 2021 ha provveduto - nuovamente - a depositare in via telematica il relativo “Deposito MODULO ricorso per ottemperanza a sentenza”, completo di documentazione allegata, dalla PEC “giuseppe.tambe@pec.ordineavvocaticatania.it” a “ct\_pat\_deposito@pec.ga-cert.it”, il cui messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato; alla stessa ora (13:56) il sistema ha comunicato, con relativo messaggio, che il predetto messaggio di

“deposito MODULO ricorso per ottemperanza a sentenza” era stato consegnato nella casella di destinazione; alle ore 14:00 il Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa ha comunicato (a mezzo PEC all’indirizzo del difensore) che “l’allegato inviato al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Catania era stato rifiutato per la seguente ragione: E001 – Il modulo di deposito non è stato allegato al messaggio PEC”; infine, l’istante il giorno 11 maggio 2021 alle ore 17:36, dopo i chiarimenti forniti dagli addetti alla Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Catania, ha provveduto (a mezzo del difensore) ad inviare – nuovamente - il “Modulo Deposito Ricorso di Ottemperanza” dalla PEC “giuseppe.tambe@pec.ordineavvocaticatania.it” a “ct\_pat\_deposito@pec.ga-cert.it”, il cui messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato; lo stesso giorno (11 maggio 2021) alle ore 17:54 il Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa ha comunicato (a mezzo PEC all’indirizzo del difensore) che “Il ricorso ... era stato protocollato con NRG 202100761 e data di deposito 11/05/2021 17:36”.

Parte ricorrente ha quindi argomentato che: il malfunzionamento del sistema non può imputarsi alla parte istante, trattandosi di anomalia non fatale; la documentazione allegata all’istanza in esame (ricevute di accettazione generata dal sistema e ricevute di consegne generate dallo stesso) è idonea a provare l’avvenuta trasmissione del “MODULO di deposito ricorso” entro i termini; ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm. la parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Il deducente ha chiesto, dunque, accertata la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 37 cod. proc. amm., di accertare e dichiarare che la parte ricorrente è incorsa in decadenza per l’iscrizione a ruolo del ricorso, mediante il deposito del relativo modulo, per causa non imputabile e di ordinare la sua rimessione in termini, e per l’effetto disporre la rimessione in termini per il deposito del predetto modulo di deposito, riconoscendo valido ed efficace il deposito già effettuato, in subordine autorizzando un nuovo deposito telematico nel fissando termine.

3.2. Il Collegio osserva quanto segue.

3.2.1. Il ricorso introduttivo del giudizio, che risulta notificato il giorno 23 aprile 2021, avrebbe dovuto essere depositato entro il giorno 10 maggio 2021; invero:

- l’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. prevede che (anche) nei giudizi di ottemperanza tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti; poiché tra i termini espressamente esclusi non figura quello inerente al deposito del ricorso, l’assolvimento di tale indefettibile adempimento propedeutico all’instaurazione del giudizio deve avvenire entro 15 giorni

dalla materiale notifica del ricorso per l'ottemperanza al giudicato (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 4 giugno 2020, n. 2192);

- nel caso in esame, il giorno di scadenza - 8 maggio 2021 - cadeva di sabato, con la conseguenza che, ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 52 cod. proc. amm., risultava prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, *id est* al giorno 10 maggio 2021 (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 29 gennaio 2021, n. 209, che ha richiamato la giurisprudenza in base alla quale il sabato è equiparato ai giorni festivi solo al fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di procedere ai relativi adempimenti, concernenti i termini di notifica e deposito che scadono di sabato, il successivo lunedì);

- il termine legislativamente fissato per il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice adito ha carattere perentorio in quanto, essendo espressione di un principio di ordine pubblico processuale, è sottratto alla disponibilità non solo delle parti, ma anche del giudice, il quale non può disattenderlo o prorogarlo, al di fuori dei casi restrittivamente interpretati di errore scusabile, per sopperire all'inerzia dell'interessato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 febbraio 2021, n. 1129).

Posto che il ricorso in esame risulta depositato in data 11 maggio 2021, dunque tardivamente, lo scrutinio dello stesso, nel merito, presuppone la concessione in favore della parte ricorrente del beneficio l'errore scusabile ai sensi dell'art. 37 cod. proc. amm., beneficio espressamente invocato dal deducente, come sopra evidenziato.

3.2.2. Orbene, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. amm. "*Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto*".

Costante e condiviso orientamento giurisprudenziale afferma, in via generale, che nel processo amministrativo il riconoscimento dell'errore scusabile, codificato dalla richiamata disposizione codicistica, presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare - senza alcuna colpa della parte interessata - menomazioni o maggiore difficoltà nell'esercizio dei diritti di difesa; la norma è di "*stretta interpretazione*" in quanto relativa ad un "*istituto di carattere eccezionale*" dal momento che un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone può compromettere il principio di parità delle parti (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 10 maggio 2021, n. 3640; Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2021, n. 2166; Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2020, n. 8343; Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2020, n. 2240; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 16 giugno 2021, n. 7169; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 3 febbraio 2021, n. 356; come più di recente evidenziato, l'operatività dell'istituto in esame deve ritenersi limitata alle

ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo ovvero un errore scusabile in cui sia incorsa la parte processuale, determinato da fatti oggettivi, rappresentati - di regola - dall'oscurità del testo normativo, dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali o da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all'applicazione della normativa violata: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 2021, n. 4586).

3.2.3. Orbene, nel caso che occupa dalla ricostruzione racchiusa nell'istanza depositata dalla parte ricorrente in data 27 maggio 2021 - nonché dal corredo documentale contestualmente versato in giudizio dalla stessa parte - non risulta provato (neppure nei termini del c.d. principio di prova) il denunciato "malfunzionamento del sistema", fatto che esulerebbe, pertanto, dalla sfera (e dal connesso ambito di responsabilità) della parte ricorrente.

In altri termini, la ragione del mancato deposito del ricorso in data 10 maggio 2021 ("*E003 - La firma digitale sul modulo di deposito non è valida*"), come risulta dal messaggio PEC del 10 maggio 2021, ore 22:51) non può - in difetto di ulteriori e più eloquenti elementi - essere ascritta al sistema, sì da evidenziarne un malfunzionamento o un cattivo funzionamento.

Peraltro, la disciplina sul c.d. PAT, oltre a non potersi dire di recente conio, è contraddistinta da prescrizioni sufficientemente chiare ed inequivoche (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 345).

In conclusione, non avendo parte ricorrente fornito elementi (anche di tipo indiziario) idonei a far presumere l'effettiva sussistenza di un malfunzionamento o cattivo funzionamento del sistema, non può affermarsi la sussistenza di un "grave impedimento di fatto" sì da giustificare la concessione del beneficio di cui all'art. 37 cod. proc. amm..

Va peraltro evidenziato che la costituzione dell'Amministrazione comunale resistente non sana la tardività del deposito notificato.

3.2.4. In conclusione, in considerazione del tardivo deposito del ricorso in epigrafe, e della mancata concessione dell'invocato beneficio dell'errore scusabile, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardivo deposito dello stesso.

Il Collegio intende precisare che sul detto esito non può incidere la rinuncia "condizionata" (in caso di accoglimento dell'eccezione in esame) al ricorso, racchiusa nella memoria e nella replica depositate dalla parte ricorrente (fermo il tardivo deposito delle stesse, come sopra evidenziato).

Invero, in disparte l'irritualità di una rinuncia sottoposta a condizione, detta rinuncia non risulta notificata alla controparte (almeno dieci giorni prima dell'udienza) né risulta sottoscritta dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale (non potendo qualificarsi tale la procura *ad litem*, anche nell'ipotesi in cui la stessa faccia menzione della facoltà di rinunciare agli atti: arg. *ex* Cons. Stato,



sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940; T.A.R. Veneto, sez. I, 28 giugno 2019, n. 790; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 ottobre 2015, n. 2189), secondo quanto previsto dall'art. 84 cod. proc. amm..

4. Ritene il Collegio che, comunque, in disparte l'esito in rito di cui si è detto, il ricorso non sarebbe stato meritevole di favorevole valutazione.

4.1. Giova premettere che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza e condiviso dal Collegio, l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione e che detta verifica - che deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione - comporta da parte del giudice dell'ottemperanza un'attenta attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del relativo comando; attività, questa, da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza "*petitum - causa petendi - motivi - decisum*" (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VI, 16 ottobre 2020, n. 6277; Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2018, n. 3882; Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2018, n. 3511).

Va poi osservato che secondo la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 6 aprile 2017, n. 1, il *proprium* del giudizio di ottemperanza si risolve nell'interpretazione della sentenza ottemperanda, scomponendosi, invero, la decisione da assumere in tale sede in una triplice operazione logica:

- di interpretazione del giudicato al fine di individuare il comportamento doveroso per l'Amministrazione in sede di esecuzione;
- di accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla medesima Amministrazione;
- di valutazione della conformità del comportamento tenuto dall'Amministrazione rispetto a quello imposto dal giudicato.

4.2. Ciò premesso, il Comune -OMISSIS- ha già dato esecuzione alla sentenza del Tribunale adito, Sez. I, -OMISSIS-.

La predetta sentenza ha disposto l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente per ottenere il rilascio della concessione edilizia (istanza dell'-OMISSIS-, di cui alla lettera n. -OMISSIS-), "*fatti salvi, ovviamente, gli ulteriori legittimi provvedimenti legittimi dell'Amministrazione comunale resistente*".

Con nota datata -OMISSIS-, il ricorrente ha richiesto al Comune resistente - dopo aver richiamato la vicenda processuale culminata con la pronuncia della detta sentenza n. -OMISSIS-— il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

Con nota prot. -OMISSIS-), il Comune resistente ha comunicato al deducente l'avvio del procedimento di diniego in relazione alla sopra richiamata istanza assunta al protocollo in data -OMISSIS- (nella detta nota è parimenti richiamata la citata sentenza n. -OMISSIS-).

Quindi, all'istanza assunta al protocollo-OMISSIS-del -OMISSIS- è stato opposto formale diniego con provvedimento prot. n.-OMISSIS- del Settore Urbanistica), ove risulta nuovamente richiamata la citata sentenza n. -OMISSIS-.

Detto provvedimento di diniego è stato avverso dal ricorrente (ricorso per motivi aggiunti al ricorso iscritto al n. r.g-OMISSIS-) e il Tribunale adito, con sentenza della Sez. -OMISSIS-si è così espresso: *“Il ricorso n.-OMISSIS-ha ad oggetto la pretesa del signor -OMISSIS-al risarcimento del danno per il reiterato diniego di rilascio di concessioni edilizie per la realizzazione di un edificio in -OMISSIS- e per l'annullamento del provvedimento prot. n.-OMISSIS- a seguito della sentenza n. -OMISSIS-che aveva accolto il precedente ricorso avverso il diniego di concessione edilizia facendo salvi, gli ulteriori legittimi provvedimenti dell'amministrazione comunale. Come precisato nella sentenza parziale n. -OMISSIS- sia la pretesa risarcitoria sia la domanda di annullamento del diniego di concessione edilizia impugnato con ricorso per motivi aggiunti (che si fonda sostanzialmente sulla difformità del progetto sia con la previgente disciplina urbanistica sia con la disciplina vigente) passa attraverso l'esito della C.T.U. disposta al fine di verificare l'effettiva compatibilità tra i progetti presentati nel -OMISSIS- con la disciplina urbanistica all'epoca in vigore e con quella successivamente formatasi. A tale riguardo, il verificatore-OMISSIS-, dopo aver dettagliatamente ricostruito il regime urbanistico dell'area in questione ha concluso per la non compatibilità dei progetti presentati dalla parte ricorrente alla disciplina urbanistica via succedutasi se non per uno stringente periodo compreso tra le date del-OMISSIS- durate il quale il progetto era compatibile con le cd sistemazioni urbanistiche speciali previste dal P.R.G. del -OMISSIS-che era diventato efficace per decorso del termine di 180 giorni previsto dall'art. 4 della l.r. 71/1978. A fronte dell'esito della predetta verifica, dal quale il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, va confermata la difformità del progetto rispetto ai vari regimi urbanistici succedutisi nel tempo così come affermato nel provvedimento di diniego del -OMISSIS-, mentre rimane da accertare i presupposti per l'ammissibilità della pretesa risarcitoria conseguente all'omesso rilascio della concessione edilizia nel predetto periodo”.*

Avverso detta sentenza è stato proposto appello dalla parte ricorrente, gravame che è stato respinto con sentenza Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., -OMISSIS- (che ha fra l'altro precisato come *“l'accertata saturazione dell'area di insediamento, per le ragioni sopra riferite, giustifica anche i successivi dinieghi opposti dall'Amministrazione comunale alle domande di nuova edificazione,*

*avanzate dall'odierna parte appellante nel -OMISSIS-, con le distinte istanze n. -OMISSIS-- e ciò, sia con riferimento alla previgente disciplina del -OMISSIS-, che con riferimento alla disciplina, peraltro più restrittiva, introdotta dal vigente PRG, peraltro in oppugnato: a nulla rilevando, dunque, il fatto che i progetti potessero rientrare o meno tra le c.d. Sistemazioni Urbanistiche Speciali, come eccepito anche in questa sede dalla difesa delle parti appellanti”).*

Proposto ricorso per revocazione avverso detto ultimo provvedimento giurisdizionale, con sentenza Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., -OMISSIS- il rimedio è stato dichiarato inammissibile (la citata sentenza, per quanto di interesse, ha richiamato la precedente decisione nella parte in cui ha evidenziato che l'area mancava di utile capacità edificatoria fin dal rilascio delle concessioni del 1978).

Irrelevante si rivela, pertanto, l'ulteriore istanza avanzata nel-OMISSIS- dalla parte ricorrente al fine di sollecitare l'Amministrazione comunale a pronunciarsi nuovamente sull'istanza a suo tempo presentata.

Da quanto sopra ricostruito si ricava la conferma che il Comune resistente ha già dato esecuzione alla predetta sentenza -OMISSIS- e che i relativi esiti provvedimenti - nella misura in cui sono stati contestati - sono stati riconosciuti esenti dai vizi denunciati.

Il ricorso, pertanto, non sarebbe stato meritevole di favorevole valutazione.

5. A giudizio del Collegio non sussistono i presupposti per disporre, come richiesto dal Comune resistente (cfr. memoria di replica depositata in data 25 giugno 2021, pagg. 2 e ss.), la deletazione di affermazioni sconvenienti ed offensive - secondo la parte resistente - racchiuse nella memoria deposita dalla parte ricorrente in data 22 giugno 2021.

Ed invero, la cancellazione delle espressioni ritenute offensive o sconvenienti *ex art. 89 cod. proc. civ.* - applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo *ex art. 39, comma 1, c.p.a.* (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 23 aprile 2018, n. 1065) - va esclusa allorché il loro uso non risulti dettato da un passionale ed incompsto intento dispregiativo ed offensivo nei confronti della controparte, conservando invece un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, essendo infatti preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (arg., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2018, n. 6131; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 29 novembre 2019, n. 2129; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 12 aprile 2018, n. 3999; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 22 febbraio 2018, n. 504).

Nel caso di specie, le espressioni utilizzate dalla difesa di parte ricorrente non eccedono comunque gli scopi difensivi e l'oggetto del giudizio né trascendono al piano dell'offesa gratuita ed avulsa

dalla *vis* polemica che connota il dibattito tra le parti in causa; le stesse, inoltre, risultano in rapporto di strumentalità rispetto al diritto di difesa.

In altri termini, le espressioni utilizzate dalla difesa della parte ricorrente possono essere ritenute riconducibili ad una forma, sebbene accentuata, di enfasi difensiva, in quanto si pongono in rapporto con l'esercizio del diritto di difesa, volto a dimostrare la fondatezza delle proprie argomentazioni, senza risultare espressive di quell'intento esclusivamente offensivo e dispregiativo necessario per la riconducibilità all'ambito applicativo segnato dall'art. 89 cod. proc. civ. (arg. *ex* T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10 aprile 2018, n. 166).

Per queste ragioni, non sussistono i presupposti per disporre la cancellazione richiesta dalla parte resistente.

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardivo deposito dello stesso.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (dovendosi la formula comunemente utilizzata nella parte dispositiva "oltre accessori di legge" essere intesa nel senso che devono essere corrisposti, dalla parte soccombente, i c.d. "oneri riflessi" nella misura di legge, in luogo del CPA e dell'IVA dovuti nella misura di legge all'avvocato del libero foro: cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 22 febbraio 2018, n. 247).

Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 26 cod. proc. amm. – invocata dal Comune resistente – posto che la mera opinabilità della pretesa fatta valere in giudizio non giustifica l'attribuzione alla lite del connotato della temerarietà (cfr. Cons. Stato, sez. II, 13 agosto 2019, n. 5694).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in Euro 1.000,00 (€ mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e tutte le persone menzionate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021, avvalendosi di collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente FF

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Giovanni Giuseppe Antonio Dato**

**IL PRESIDENTE**

**Agnese Anna Barone**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.